



COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI

(Provincia di Arezzo)

Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

Deliberazione n. 32 del Registro in data 30/09/2020

OGGETTO: *Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti per l'anno 2020 ai fini della TARI 2020*

L'anno duemilaventi, il giorno trenta, del mese di settembre, alle ore 19.00, nella Sala Consiliare, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale

Risultano all'appello nominale:

COMPONENTI	Presente	Assente
ERMINI MARCO- SINDACO	X	
BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE	X	
FERRINI EDUARDO- CONSIGLIERE	X	
MONACO ELPIDIO- CONSIGLIERE	X	
CARNESCIALI RICCARDO- CONSIGLIERE	X	
DINI GIAN PIERO- CONSIGLIERE	X	
GIORNI EDI- CONSIGLIERE	X	
BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE	X	
RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE	X	
BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE	X	
TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE	X	

Presenti: 11 Assenti: 0

La Seduta è pubblica.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Capalbo Angelo il quale provvede alla stesura del presente verbale.

Il Presidente Dott. Ermini Marco, in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

SENTITO il Sindaco riferire in ordine al presente atto ed evidenziare i punti salienti come proposto dall'ATO Toscana Sud. Ricorda, inoltre, che nel Comune di Castiglion Fibocchi si è riqualificato il servizio comportando una diminuzione dei costi. Illustra le modifiche introdotte a seguito delle decisioni di ARERA;

SENTITO il Consigliere RAMPI il quale afferma che il suo gruppo intende votare in senso contrario all'atto. Afferma che SEI Toscana deve ancora approvare il bilancio 2019 e gli atti adottati si dovranno rivedere, di conseguenza. Contesta che il PEF prevede una riduzione del 15% anziché del 20% come era stato annunciato.

SENTITA la Consigliera TOCCHI la quale dichiara che voterà contro perché il servizio è stato peggiorato, così come hanno riferito i cittadini. Inoltre ipotizza che si avrà una diminuzione della percentuale della differenziata nel futuro.

SENTITA la Consigliere BOSCHI che chiede cosa intende fare l'Amministrazione in merito all'isola ecologica trovandosi in pessime condizioni.

SENTITO il Sindaco ribadire che l'Amministrazione ha assunto l'impegno di cambiare il servizio e ciò è stato fatto. Che questo dimostra che i servizi vengono progettati in base ai territori e alle richieste delle amministrazioni e che quindi il vecchio servizio si poteva cambiare anche dalle precedenti amministrazioni, bastava volerlo. Si è trattato di un nuovo progetto di raccolta e di spazzamento calibrato sulle vere esigenze del territorio nel rispetto dell'ambiente e dei cittadini ed il risultato a livello di risparmio per le famiglie e imprese è importante. Ribadisce che, nonostante il ritardo di un mese nell'entrata in vigore del nuovo progetto in questi mesi si sono raggiunti risultati importanti.

SENTITA la Vice-Sindaco BRUSCHI che si sarebbe raggiunto il 20% di risparmio se non ci fosse stato l'ingresso di ARERA che ha comportato un aumento del 5,5%. Si rivolge alla Consigliera TOCCHI, chiedendosi se la stessa vive il territorio e se avesse notato che il porta a porta ha introdotto nuovi costi. Afferma che la diminuzione della raccolta differenziata è scesa a picco per i costi alti, che sono minori nei comuni limitrofi. Si è cercato di intervenire in maniera più articolata.

SENTITO nuovamente il Consigliere RAMPI, il quale afferma che un lavoro importante, sulla mappatura delle strade era già stato fatto, con la precedente amministrazione, nella quale rivestiva il ruolo di assessore.

SENTITO l'assessore FERRINI contestare l'operato della precedente amministrazione allorquando venivano tolti i bidoncini e non verificate le vere mappature dello spazzamento stradale.

SENTITA la Consigliere BOSCHI la qual giustifica tale attività perché erano inseriti in strade sbagliate;

SENTITA nuovamente la Consigliera TOCCHI ribadire che la raccolta differenziata era già diminuita. Si riserva di verificare. Esorta l'Amministrazione ad ascoltare i cittadini;

SENTITA la Vice-Sindaco BRUSCHI confermare che nella decisione presa sono stati ascoltati i cittadini, in assemblea pubblica;

SENTITO l'assessore FERRINI affermare che sicuramente nel primo periodo qualche problema si è verificato a causa del cambio di servizio. Ribadisce che gli amministratori sono convinti di aver fatto un buon lavoro.

SENTITA la Consigliere BOSCHI domandare quando si procederà alla pulizia dei bidoni;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (Iuc), composta dall'Imposta Municipale Propria (Imu), dal Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi) e dalla Tassa sui Rifiuti (Tari), destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 secondo cui "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

CONSIDERATO che il termine di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020 e del regolamento TARI è stato prima differito al 30 aprile con il DL n. 124/2019 art. 683-bis "in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020" e poi ulteriormente prorogato, a seguito della emergenza Covid-19, prima al 30 giugno 2020 con il DL n. 18/2020 (art. 107, c. 4) e poi al 31 luglio 2020 e successivamente al 30 settembre 2020 (art. 106 comma 3 bis del DL 34/2020, aggiunto con la legge di conversione n. 77 del 17.07.2020);

VISTO l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità nazionale di regolazione dei servizi pubblici, ridenominandola ARERA, anche le competenze regolatorie in materia di servizio integrato di gestione rifiuti urbani, tra cui al punto h) anche *l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale*;

VISTO il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti ("MTR") approvato con la delibera N. 443 del 31.10.2019 dell'Autorità di regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che con l'entrata in vigore dell'MTR ARERA l'"**autorità competente**" all'approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi del comma 527 dell'art.1 della L. 147/2013, è stata identificata dalle leggi vigenti nell'Autorità nazionale ARERA, che è chiamata ad approvare le entrate tariffarie definite dall'"Ente territorialmente competente"

RILEVATO altresì che per quanto riguarda il procedimento di approvazione del PEF annuale la richiamata Delibera ARERA N. 443/2019 dispone che l'Ente territorialmente competente (ETC) debba provvedere:

- all'acquisizione delle parti del Piano economico-finanziario predisposte dai singoli Gestori, comprese le amministrazioni comunali per i dati di loro diretta competenza
- alla Validazione, direttamente o per il tramite di un terzo indipendente, dai dati trasmessi dai singoli gestori, ai fini della verifica della loro ammissibilità al riconoscimento tariffario
- all'aggregazione in unico PEF delle parti del PEF dei singoli gestori
- all'assunzione delle altre decisioni di sua competenza, tra cui i criteri di ripartizione tra i singoli Comuni dei costi di livello sovracomunale
- alla determinazione, ad esito delle attività sopra richiamate, del Piano economico-finanziario di ciascun Comune compreso nel territorio di sua competenza, che assume efficacia ai fini di approvazione della TARI

- alla trasmissione del Piano economico finanziario ad ARERA per la sua finale approvazione, salvo eventuali modifiche da parte dell'Autorità nazionale che peraltro rilevarebbero solo per la TARI degli anni successivi;

ACCLARATO che nell'ambito Toscana Sud le funzioni dell'Ente territorialmente competente nel procedimento di approvazione del PEF, attribuite dalla delibera ARERA N. 433/19, sono di competenza dell'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud, come sancito dall'art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della delibera dell'Assemblea N. 9/2020 secondo cui *"L'Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali."*;

DATO ATTO pertanto che, a seguito dell'introduzione del Nuovo Metodo Tariffario ARERA, spetta all'Autorità d'Ambito assumere le "pertinenti determinazioni" in ordine al Piano Economico-finanziario ed ai Corrispettivi del servizio, che hanno efficacia vincolante ai fini della determinazione dell'importo complessivo del costo del servizio da finanziare con la TARI, salvi gli effetti delle eventuali successive modifiche conseguenti al procedimento di approvazione da parte di ARERA;

DATO ATTO che il Legislatore è intervenuto con il DL n.18/2020 (cd. DL Cura Italia) per consentire un più disteso periodo di recepimento dei piani finanziari del servizio rifiuti (PEF) in applicazione del "metodo ARERA" (MTR), unitamente alla facoltà di derogare provvisoriamente alle regole di determinazione delle tariffe in rapporto all'integrale copertura dei costi del servizio. Il comma 5 dell'art. 107 stabilisce, infatti, che per il 2020 le tariffe Tari e Tari corrispettivo possono essere approvate dai Comuni nella stessa misura adottata per il 2019 e che il PEF relativo al 2020 potrà essere approvato successivamente, entro il 31 dicembre, con eventuale congruaggio dei costi da questo risultante ripartibile nel triennio 2021-2023;

RICORDATO che con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 27 luglio 2020, si è stabilito, per la peculiare politica tributaria adottata dal Comune di Castiglion Fibocchi, di non avvalersi della facoltà di confermare le tariffe 2019 e, in vista di una ridefinizione complessiva del piano tariffario di contenimento del carico fiscale, procedere all'approvazione delle tariffe 2020, sulla base del Piano economico finanziario, entro la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione (30 settembre 2020);

RICHIAMATO l'art. 6 della delibera ARERA N. 443/2019 secondo il quale i Gestori (tra cui sono compresi anche i Comuni per le attività di loro diretta competenza) predispongono annualmente il piano economico finanziario ("PEF Grezzo") per la parte del servizio di loro competenza, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmettono all'Ente territorialmente competente per la sua Validazione (verifica della completezza, coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni) che può essere affidata ad un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

DATO ATTO che questo Comune ha trasmesso all'Ente territorialmente competente, ATO Rifiuti Toscana Sud, con PEC prot. 4326 del 7 agosto 2020, i dati rilevanti ai fini del PEF di propria diretta competenza, sulla base di schemi standard predisposti dall'Autorità, per un importo complessivo, al netto delle detrazioni, di euro 44.212,24, la cui validazione è stata curata direttamente dall'Autorità d'Ambito;

DATO ATTO che il Gestore SEI Toscana ha trasmesso con Nota PEC 18926 del 10.08.2020 il "PEF Grezzo d'Ambito" della parte del servizio di sua competenza distinto per le annualità 2020 e 2018, che è stato sottoposto alla procedura di Validazione da parte di un soggetto terzo incaricato dall'Autorità (RTI Utiliteam/Agknserca) selezionato con procedura di evidenza pubblica;

DATO ATTO che la procedura di validazione del PEF Grezzo d'Ambito SEI 2018 e 2020 è in fase avanzata, ma non si è ancora pienamente completata nell'acquisizione della documentazione definitiva da parte del Gestore e nella valutazione delle sue controdeduzioni ai rilievi di ammissibilità espressi dal Validatore anche sulla base di elementi forniti dall'Autorità;

RICHIAMATA la delibera n. 20/2020 con la quale l'Assemblea d'Ambito ha approvato il Corrispettivo d'Ambito di preventivo per l'esercizio 2020, in applicazione del vigente contratto di servizio stipulato con SEI Toscana in data 27.3.2013 ad esito della gara ventennale del servizio rifiuti nell'Ambito ATO Toscana Sud;

RILEVATO che le entrate tariffarie indicate nel PEF Grezzo ARERA per l'annualità 2020 trasmesso dal gestore hanno un importo molto superiore, per il totale dei Comuni dell'Ambito, rispetto al Corrispettivo d'Ambito di preventivo 2020 determinato secondo il contratto di servizio;

PRESO ATTO che, pertanto, l'Autorità ha attivato l'istruttoria tecnica per la verifica in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 4.5 della delibera ARERA N.443/2019 che, dispone che "In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori.";

PRESO ATTO altresì che, non essendo ancora intervenuta l'approvazione del bilancio 2019 del Gestore SEI Toscana, non sono al momento ancora disponibili gli elementi per accertare la sussistenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario del gestore atte a consentire l'applicazione dell'art. 4.5 della Delibera Arera n. 443/2019, sopra richiamato;

DATO ATTO che, al fine di corrispondere all'istanza di alcuni Comuni, tra cui il nostro Ente, di disporre del PEF 2020 (comprensivo del conguaglio 2018) in tempo utile per la sua applicazione a fini TARI 2020, l'Autorità d'Ambito ha convenuto con il terzo incaricato della Validazione del "PEF Grezzo d'Ambito SEI" 2018 e 2020 una procedura di Validazione articolata nei due seguenti passaggi:

- a) un primo passaggio esclusivamente funzionale all'approvazione dei PEF 2020 dei Comuni che lo hanno chiesto già entro settembre a fini TARI 2020, a conclusione del quale il Validatore ha rilasciato in data 16.09.2020 una Relazione che riassume lo stato dell'istruttoria di Validazione, avanzando una prima ipotesi delle rettifiche da apportare al PEF Grezzo d'Ambito SEI Toscana 2018 e 2020, da sottoporre al contraddittorio con il Gestore e quindi suscettibile di successiva revisione alla luce del contraddittorio con SEI prima di arrivare alla versione definitiva, con conseguente successivo eventuale ricalcolo;
- b) un secondo passaggio rilevante per tutti i Comuni dell'Ambito che, in base agli esiti del contraddittorio con SEI Toscana e degli ulteriori approfondimenti in corso, porterà il Validatore al rilascio della Relazione definitiva di Validazione del "PEF d'Ambito SEI" delle annualità 2020 e 2018, da approvare entro il 31 dicembre 2020;

VISTA la delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 22 del 25.09.2020 con la quale, stante l'imminente scadenza al 30.09.20 per l'approvazione della TARI 2020 da parte dei Comuni, si è ritenuto di:

- utilizzare le risultanze, ancorchè non definitive, della procedura di Validazione condotta dal Terzo Validatore indipendente, al solo fine della predisposizione dei PEF 2020 dei Comuni intenzionati ad utilizzarlo ai fini della TARI 2020
- prefigurare la possibilità che le risultanze finali della Relazione definitiva di validazione, che sarà rilasciata ad esito del contraddittorio con SEI Toscana e di altri approfondimenti in corso, potranno portare a possibili modifiche dell'importo finale del PEF d'Ambito SEI, come rettificato dal Validatore, sia per l'esercizio 2018 che per l'esercizio 2020,

- includere nel PEF 2020, da utilizzare da parte dei predetti Comuni ai fini della TARI 2020, anche una posta di accantonamento all'interno dei dati di diretta competenza comunale, di importo pari all'1% del rispettivo Corrispettivo d'Ambito post effetti ARERA, che sarà utilizzato per coprire l'eventuale maggior costo risultante dalla Validazione definitiva del PEF 2020 e, per la parte residua, per altre finalità di copertura del costo del servizio rifiuti

VISTA la delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 23 del 25.09.2020 con la quale, al fine di completare la definizione degli elementi utili per la predisposizione del Piano economico-finanziario dei Comuni che intendono utilizzarlo a fini TARI 2020, si è ritenuto di:

- prendere atto della Relazione del Direttore Generale con la quale, in esecuzione del mandato conferito con la delibera dell'Assemblea N. 20/2020, si è proceduto alla determinazione puntuale dei parametri da utilizzare per la ripartizione tra i singoli Comuni ("driver") delle singole voci del "PEF Grezzo d'Ambito" (annualità 2018 e 2020) di competenza del Gestore SEI Toscana, post rettifiche appostate dal Validatore;
- assumere le risultanze della Relazione del Direttore Generale sulla determinazione del Coefficiente di gradualità da utilizzare per il calcolo del conguaglio 2018 secondo l'MTR ARERA;
- dare atto che per nessuno dei Comuni, per i quali si procederà alla predisposizione del PEF 2020 per il suo utilizzo già per la TARI 2020, si registra un incremento del valore delle Entrate Tariffarie 2020 rispetto all'omologo valore dell'esercizio 2019, non ponendosi quindi l'esigenza di determinare per essi i parametri per la verifica del rispetto dei limiti di crescita di cui all'art. 4 dell'MTR ARERA;
- demandare ad una successiva delibera dell'Assemblea l'accertamento della sussistenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario del gestore per le varie finalità previste a tale scopo dall'MTR;
- dare che, ad esito delle determinazioni adottate dall'Assemblea, sono stati definiti tutti gli elementi che consentono di predisporre con atto di accertamento tecnico il Piano Economico finanziario 2020 (comprensivo del conguaglio 2018) dei Comuni che intendono confermare il loro orientamento ad utilizzarlo già ai fini dell'approvazione della TARI 2020, conferendo apposito mandato al Direttore Generale di procedere nei conseguenti atti;

VISTA anche la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 21 del 25.9.20 relativa alla determinazione della componente comunale di Corrispettivo per le voci CTS e CTR ai sensi del MTR ARERA a seguito del computo dei costi delle attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti indifferenziati e organici in continuità con le Convenzioni vigenti;

VISTA la Nota prot. 4884 trasmessa dall'Autorità d'Ambito in data 18.09.2020, con la quale sono stati comunicati gli esiti delle elaborazioni condotte con riferimento al PEF del Comune di Castiglion Fibocchi, in applicazione del MTR ARERA e delle regole a livello di Ambito sottoposte all'Assemblea;

VISTO l'art. 15 dell'MTR ARERA che ne dispone un'applicazione retroattiva agli esercizi 2018 e 2019, con conseguente ricalcolo delle Entrate tariffarie e dei Corrispettivi dei Gestori secondo le nuove regole dell'MTR e confronto dei relativi esiti con i corrispondenti valori applicati nei PEF 2018 e 2019 approvati dai Consigli comunali, con conseguente determinazione di un conguaglio da porre a carico delle tariffe rispettivamente dell'esercizio 2020 e 2021;

VISTO l'art. 16 dell'MTR ARERA secondo il quale la determinazione dei conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 avviene non in misura piena ma applicando una decurtazione in funzione dei valori del "coefficiente di gradualità" determinato dall'Ente territorialmente competente in un intervallo compreso tra un minimo del 10% ed un massimo del 90%, calcolato con riferimento a ciascun Comune, tenendo anche conto del suo posizionamento rispetto ai fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013;

VISTA la scheda allegata alla presente delibera (**Allegato 1**), trasmessa dall'Autorità d'Ambito con Nota prot. 4994 del 25.09.2020, nella quale si illustra il procedimento di calcolo del conguaglio dell'esercizio 2018 da imputare sul PEF 2020;

VISTO il comma 653 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui i Comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard per la determinazione dei costi” del servizio rifiuti;

PRESO ATTO che dalla scheda di cui all’Allegato 1 risulta che il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti 2018, pari a € 436,65, è superiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013;

PRESO ATTO che, all’esito di tale complesso meccanismo, sottoposto a procedura di validazione, il conguaglio 2018 calcolato per questo Ente ed incluso nel PEF 2020 ammonta ad euro 10.903,00;

VISTA la nota prot. 4994 del 25.09.2020 con la quale l’Autorità d’Ambito ha informato l’amministrazione comunale che con atto di accertamento tecnico in esecuzione del mandato conferito con la delibera dell’Assemblea n. del 25.09.2020, il Direttore Generale dell’Autorità ha determinato il Piano Economico finanziario 2020 (comprensivo del conguaglio 2018) del Comune di Castiglion Fibocchi, precisando altresì che il PEF 2020 così determinato sarà trasmesso entro il termine stabilito di 30 giorni all’Autorità nazionale ARERA per la sua finale approvazione;

VISTO il prospetto allegato alla presente delibera (Allegato 2), redatto secondo il modello “Appendice 1” allegato alla delibera ARERA 443/2019 e trasmesso dall’Autorità d’Ambito in allegato alla predetta Nota, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2020 del Comune di Castiglion Fibocchi;

RILEVATO che il valore complessivo dei costi del Piano economico-finanziario per l’esercizio 2020 (comprensivo del conguaglio 2018) del Comune di Castiglion Fibocchi, come trasmesso dall’Autorità d’Ambito, è pari a € 475.090,00, di cui € 133.454,00 riferibili alle componenti di parte Fissa e € 341.636,00 riferiti alle componenti di parte Variabile

CONSIDERATO che il nuovo MTR produce un significativo incremento del peso della parte variabile del PEF rispetto al peso che la parte variabile della tariffa aveva nel 2019;

VISTO l'art.3 del MTR ARERA in cui si dispone che tale variazione, qualora si verifichi, venga "calmierata" ammettendo un incremento massimo del 20% e riclassificando la parte variabile (il cui importo viene determinato corrispondente a quello dell'incremento massimo ammesso) e riportando l'eccedenza nella parte fissa;

PRESO ATTO che nel PEF del Comune di Castiglion Fibocchi si verifica il superamento del limite del 20% e pertanto la quota eccedente la parte variabile è stata riclassificata nella parte fissa del PEF, , di conseguenza, la ripartizione risulta essere la seguente: € 240.814,90 componenti parte fissa ed € 234.275,10 componenti parte variabile;

RILEVATO altresì che, al netto delle detrazioni ammesse per € 15.372,00, il Piano economico-finanziario per l’esercizio 2020 (comprensivo del conguaglio 2018) del Comune di Castiglion Fibocchi, è pari a € 459.718,00, con una variazione di 84.675,80, pari al 15,55% rispetto al PEF 2019

DATO ATTO che il predetto importo di € 459.718,00 dovrà essere interamente finanziato con la TARI dell’esercizio 2020 che sarà approvata con la delibera del Consiglio Comunale di cui al successivo punto all’ordine del giorno;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso in merito dal revisore dei conti, ai sensi dell’art. 239, D.lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

A voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Rampi, Boschi, Tocchi),

DELIBERA

- 1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di prendere atto che, per effetto dell'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 e dell'entrata in vigore nel 2020 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ARERA, la competenza in materia di approvazione del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti di ogni Comune è assegnata all'Autorità nazionale ARERA, che approva le entrate tariffarie definite dall'Ente Territorialmente competente, le cui funzioni nell'ambito ATO Toscana Sud sono esercitate dall'Autorità d'Ambito;
- 3) di prendere atto del prospetto allegato alla presente delibera (Allegato 2), redatto secondo il modello "Appendice 1" allegato alla delibera ARERA 443/2019, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2020 (comprensivo del conguaglio 2018) del Comune di Castiglion Fibocchi, come trasmesso dall'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud ad esito delle sue determinazioni che, nelle more della finale approvazione di ARERA, sono comunque già efficaci ai fini della TARI;
- 4) di prendere atto che:
 - il valore complessivo dei costi del Piano economico-finanziario per l'esercizio 2020 del Comune di Castiglion Fibocchi come trasmesso dall'Autorità d'Ambito, così come riclassificato in applicazione dell'art. 3 del MTR ARERA, è pari a € 475.090,00, di cui € 234.275,10 riferibili alle componenti di parte Fissa e € 240.814,90 alle componenti di parte Variabile;
 - che, al netto delle detrazioni ammesse per € 15.372,00, il Piano economico-finanziario per l'esercizio 2020 del Comune di Castiglion Fibocchi, è pari a € 459.718,00, con una variazione di 84.675,80, pari al 15,55% rispetto al PEF 2019;
- 5) di prendere atto che sul PEF 2020 è stato altresì imputato l'intero importo del conguaglio relativo all'esercizio 2018 calcolato secondo il MTR ARERA, pari ad euro 10.903,00;
- 6) di prendere atto che, dalla scheda di cui all'Allegato 1, risulta che il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti 2018, pari a € 436,65 è superiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013;
- 7) di dare atto che il predetto importo di € 459.718,00 del PEF 2020, oggetto della determinazione dell'Autorità d'Ambito quale Ente territorialmente competente, dovrà essere interamente finanziato con la TARI dell'esercizio 2020 che sarà approvata con la delibera del Consiglio Comunale di cui al successivo punto all'ordine del giorno.

Di dichiarare, con votazione separata, che ottiene il seguente risultato: voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Rampi, Boschi, Tocchi), il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134 4° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per consentire l'invio all'ATO Toscana Sud per gli adempimenti conseguenti.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30/09/2020

OGGETTO: Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti per l'anno 2020 ai fini della TARI 2020

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
	FAVOREVOLE
	Data, 25/09/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
	FAVOREVOLE
	Data, 25/09/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
Fto DOTT. MARCO ERMINI

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto DOTT. ANGELO CAPALBO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile amministrativo,

Visti gli atti d'ufficio,

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata all'albo pretorio comunale on line, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della L. 69/2009 e dall'art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi dal 19/10/2020 al 03/11/2020

Castiglion Fibocchi, 19/10/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto DOTT. ANGELO CAPALBO

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata dichiarata:

Immediata esecutività

Castiglion Fibocchi, 30/09/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto DOTT. ANGELO CAPALBO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì 19/10/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. ANGELO CAPALBO